

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



3/2020

#### EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

#### EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

#### MANAGING EDITOR

Carlo Bray

#### EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro,

Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali,

Stefano Zirulia

#### EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio,  
Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile,  
Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli,  
Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo,  
Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali,  
Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo,  
Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli,  
Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie,  
Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini,  
Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista,  
Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari,  
Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra,  
Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso,  
Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez,  
Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino,  
Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo,  
Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies,  
Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri,  
Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico,  
Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo,  
Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot,  
Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino,  
Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano,  
Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri,  
Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella,  
Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio  
Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath,  
Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2020 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>TRA PRINCIPI, TEORIA DEL DIRITTO PENALE E POLITICA-CRIMINALE</p> <p><i>PRINCIPIOS, TEORÍA DEL DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL</i></p> <p><i>PRINCIPLES, THEORY OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL POLICY</i></p>	<p><b>Perché il codice penale</b> 1</p> <p><b>Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione</b></p> <p><i>Why the Criminal Code</i></p> <p><i>The Reforms of the Code Beyond the Mere Consolidation Projects</i></p> <p><i>¿Por qué el Código Penal?</i></p> <p><i>Las reformas del Código más allá de los proyectos de pura consolidación</i></p> <p>Massimo Donini</p>
	<p><b>Corte Edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e precedente vincolante. Spunti teorico-generalisti e ricadute penalistiche. (Parte III)</b> 22</p> <p><i>Corte Europea de Derechos Humanos y Corte Constitucional entre operaciones de ponderación y precedente vinculante</i></p> <p><i>European Court of Human Rights and Constitutional Court Between Balancing and Binding Precedent</i></p> <p>Alessandro Tesaro</p>
	<p><b>Non punibilità e indirizzo politico-criminale</b> 68</p> <p><i>No punibilidad e dirección político criminal</i></p> <p><i>Non-Punishability and Criminal Policy</i></p> <p>Paolo Caroli</p>
	<p><b>Anatomia del <i>ne bis in idem</i>: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole</b> 98</p> <p><i>Anatomía del ne bis in idem: de principio unitario a principio neutro transformar de principios en regla</i></p> <p><i>Anatomy of ne bis in idem:: from Unitary Principle to Neutral Converter of Principles into Rules</i></p> <p>Ludovico Bin</p>

<p>TEMI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE LA PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIFIC OFFENCES TOPICS</p>	<p><b>Non c'è smuggling senza ingiusto profitto</b> 143</p> <p><i>No hay smuggling sin beneficio injusto</i></p> <p><i>There is No Smuggling Without Unjust Profit</i></p> <p>Stefano Zirulia</p>
<p><b>Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l' 'evergreen' art. 316-ter c.p.</b> 178</p> <p><i>La implementación de la directiva PIF en Italia y el "evergreen" art. 316-ter del Código Penal</i></p> <p><i>The PIF directive implementation in Italy and the 'evergreen' article 316-ter of the Italian Criminal Code</i></p> <p>Enrico Basile</p>	
<p><b>La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los sistemas de información en el código penal español</b> 199</p> <p><i>Riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici come bene giuridico protetto dai reati informatici nel codice penale spagnolo</i></p> <p><i>Confidentiality, Integrity and Availability of IT Systems as the Interest Protected by the Cyber-Crimes in the Spanish Criminal Code</i></p> <p>Dra. M<sup>a</sup> Ángeles Rueda Martín</p>	
<p><b>The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency</b> 217</p> <p><i>El mercado de chismes: castiga a los paparazzi y producirás ineficiencia</i></p> <p><i>Il mercato del gossip: punisci i paparazzi e produrrà inefficienza</i></p> <p>Mariateresa Maggiolino, Eleonora Montani, Giovanni Tuzet</p>	
<p><b>Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive</b> 237</p> <p><i>Problemas viejos y nuevos de las falsas declaraciones sustitutivas</i></p> <p><i>Old and New Problems on False Statements Rendered by Private Parties in Lieu of</i></p> <p>Fabio Antonio Siena</p>	

<p>L'OGGETTO SU ... IL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO</p> <p><i>EL OBJETIVO SOBRE ... EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO</i></p> <p><i>FOCUS ON ... TAX CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: coerenza o lassismo di sistema?</b> 256</p> <p><i>La no punibilidad en el prisma del derecho penal tributario: ¿congruencia o laxitud del sistema?</i></p> <p><i>Non-Punishment in the Prism of Tax Crimes: Consistency or Laxity of the System?</i></p> <p>Stefano Cavallini</p> <hr/> <p><b>Reati tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema</b> 275</p> <p><i>Delitos fiscales y responsabilidad corporativa: una reforma (aunque no del) en el sistema (aunque no de)</i></p> <p><i>Tax Offences and Corporate Liability: a Reform in the (Albeit Not of) System</i></p> <p>Daniele Piva</p> <hr/> <p><b>Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019</b> 290</p> <p><i>Los comisos y los secuestros en materia de delitos fiscales después del Derecho Fiscal n. 124 de 2019</i></p> <p><i>Confiscation and seizure for tax crimes after the Italian "Tax Decree" no. 124 of 2019</i></p> <p>Gianluca Varraso</p> <hr/> <p><b>Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente</b> 322</p> <p><i>Reflexiones sobre la cuantificación del beneficio ilícito y la naturaleza jurídica del decomiso directo y por equivalente</i></p> <p><i>Reflections on the quantification of proceeds and on the legal nature of direct confiscation and confiscation of substitute assets</i></p> <p>Stefano Finocchiaro</p>
<p>SANZIONI PATRIMONIALI</p> <p><i>SANCIONES ECONÓMICAS</i></p> <p><i>FINANCIAL SANCTIONS</i></p>	



<p>LA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE AL DI FUORI DEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>THE PROTECTION OF PERSONAL FREEDOM OUTSIDE OF CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Introduzione al convegno su <i>La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale</i></b></p> <p><i>Introducción a la conferencia sobre La protección de la libertad personal fuera del derecho penal</i></p> <p><i>Introduction to the Conference on The Protection of Personal Freedom Outside of Criminal Law</i></p> <p>Luca Masera</p> <hr/> <p><b>La libertà personale nella Costituzione</b></p> <p><i>La libertad personal en la Constitución</i></p> <p><i>Personal Freedom in the Italian Constitution</i></p> <p>Antonio D'Andrea</p> <hr/> <p><b>La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale</b></p> <p><b>Misure di prevenzione</b></p> <p><i>La protección de la libertad personal fuera del derecho penal</i></p> <p><i>Medidas de prevención</i></p> <p><i>The Protection of Personal Freedom Outside of Criminal Law</i></p> <p><i>Preventive Measures</i></p> <p>Marco Pelissero</p> <hr/> <p><b>Tutela penale della libertà personale e culture del controllo in psichiatria</b></p> <p><i>Tutela penal de la libertad personal y cultura del control en psiquiatría</i></p> <p><i>Protection of Personal Freedom Through Criminal Law and Control Theories in Psychiatry</i></p> <p>Giandomenico Dodaro</p> <hr/> <p><b>La libertà è ancora terapeutica? <i>Diritto alla salute mentale e dovere alla salute mentale</i></b></p> <p><i>¿Es la libertad terapéutica? Derecho deber a la salud mental</i></p> <p><i>Is Freedom Still a Therapy? Right to Mental Health and Duty of Mental Health</i></p> <p>Giovanni Rossi</p> <hr/> <p><b>La libertà personale del richiedente protezione internazionale</b></p> <p><i>Libertad personal de los solicitantes de protección internacional</i></p> <p><i>Personal Freedom of the International Protection Seeker</i></p> <p>Antonio Cantaro e Federico Losurdo</p> <hr/> <p><b>Dagli hotspot ai “porti chiusi”: quali rimedi per la libertà “sequestrata” alla frontiera?</b></p> <p><i>De los hotspot a los “puertos cerrados”: ¿qué remedios para la libertad “secuestrada” a la frontera?</i></p> <p><i>From Hotspots to “Closed ports”: Which Remedies for the Deprivation of Liberty at the Border?</i></p> <p>Francesca Cancellaro</p>	<p>362</p> <p>365</p> <p>374</p> <p>388</p> <p>401</p> <p>417</p> <p>428</p>
--	--	--

<p>DONNE E DIRITTO PENALE</p>	<p><b>Donne autrici di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio di fronte ai tribunali internazionali</b></p>	<p>445</p>
<p><i>MUJERES Y DERECHO PENAL</i></p>	<p><i>Mujeres autoras de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio ante tribunales internacionales</i></p>	
<p><i>WOMEN AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p><i>Women as Perpetrators of War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide Before the International Courts</i> Gabriella Citroni</p>	
	<p><b>Violenza contro le donne e bulimia repressiva</b></p>	<p>461</p>
	<p><i>Violencia contra las mujeres y bulimia represiva</i> <i>Violence Against Women and Repressive Bulimia</i> Tiziana Vitarelli</p>	

## TEMI DI PARTE SPECIALE

### TEMAS DE LA PARTE ESPECIAL

### SPECIFIC OFFENCES TOPICS

- 143 **Non c'è smuggling senza ingiusto profitto**  
*No hay smuggling sin beneficio injusto*  
*There is No Smuggling Without Unjust Profit*  
Stefano Zirulia
- 178 **Il recepimento della direttiva PIF in Italia e l' 'evergreen' art. 316-ter c.p.**  
*La implementación de la directiva PIF en Italia y el "evergreen" art. 316-ter del Código Penal*  
*The PIF directive implementation in Italy and the 'evergreen' article 316-ter of the Italian Criminal Code*  
Enrico Basile
- 199 **La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información como bien jurídico protegido en los delitos contra los sistemas de información en el código penal español**  
*Riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici come bene giuridico protetto dai reati informatici nel codice penale spagnolo*  
*Confidentiality, Integrity and Availability of IT Systems as the Interest Protected by the Cyber-Crimes in the Spanish Criminal Code*  
Dra. M<sup>a</sup> Ángeles Rueda Martín
- 217 **The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency**  
*El mercado de chismes: castiga a los paparazzi y producirás ineficiencia*  
*Il mercato del gossip: punisci i paparazzi e produrrà inefficienza*  
Mariateresa Maggiolino, Eleonora Montani, Giovanni Tuzet
- 237 **Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive**  
*Problemas viejos y nuevos de las falsas declaraciones sustitutivas*  
*Old and New Problems on False Statements Rendered by Private Parties in Lieu of*  
Fabio Antonio Siena

# Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive

## *Problemas viejos y nuevos de las falsas declaraciones sustitutivas*

### *Old and New Problems on False Statements Rendered by Private Parties in Lieu of*

FABIO ANTONIO SIENA

*Dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università di Perugia*

REATI DI FALSO

FALSIFICACIONES

FORGERY OFFENCES

---

---

#### ABSTRACTS

L'articolo ripercorre i principali snodi interpretativi riguardanti la rilevanza penale delle false attestazioni in dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, analizzando le modifiche apportate dai decreti Rilancio e Semplificazioni, nonché i peculiari problemi connessi all'uso di questo strumento istruttorio per la concessione della garanzia statale sui finanziamenti alle imprese.

El trabajo analiza los principales nudos interpretativos del delito de declaraciones falsas sustitutivas de certificados, establecido en el artículo 46 del D.P.R. n. 445/2000, analizando las modificaciones introducidas por los decretos Relanzamiento y Simplificaciones, así como los peculiares problemas relacionados al uso de este instrumento de investigación para la concesión de la garantía estatal sobre financiamiento para las empresas

The paper analyzes the main interpretative issues on the criminalization of false statements rendered by private parties in lieu of public documents, under articles 46 and 47 of the Italian D.P.R. no. 445/2000, taking into account the amendments introduced by the decrees "Rilancio" and "Semplificazioni" as well as the peculiarities of such an instrument as a part of the State guarantee on business loans.

## SOMMARIO

1. Premesse. La semplificazione delle procedure amministrative per l'ottenimento di benefici economici. – 2. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori. – 3. Conseguenze penali delle false attestazioni. Il falso ideologico del privato in atto pubblico. – 3.1. (segue) Il falso per induzione nelle premesse descrittive dell'atto di concessione del beneficio. – 3.1.2. (segue) Interazione tra la condotta del privato e i poteri di controllo sulla sua veridicità del p.u. – 3.1.3. (segue) La struttura logica dello schema della presupposizione. – 4. La garanzia sui finanziamenti concessa da SACE Spa. – 4.2. (segue) Profili di rilevanza penale. – 4.2. (segue) Profili di rilevanza penale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 1 bis del decreto liquidità. L'attestazione che il finanziamento è destinato a sostenere costi relativi a stabilimenti aventi sede in Italia. – 4.3. (segue) Le altre attestazioni richieste dall'art. 1 bis. – 4.4. (segue) La deroga al potere-dovere di controllo preventivo sulla veridicità dell'autodichiarazione. Operatività del falso per induzione. – 5. Conclusioni.

## 1.

## Premesse. La semplificazione delle procedure amministrative per l'ottenimento di benefici economici.

Con il D.L. 23/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 40/2020, c.d. decreto Liquidità) il Governo italiano ha messo in campo una serie di interventi per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese, generata dalla brusca e duratura interruzione di gran parte delle attività economiche, a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus e dei correlativi provvedimenti adottati per fronteggiarla<sup>1</sup>. Altre incisive azioni di sostegno pubblico all'economia saranno adottate nel prossimo futuro su impulso dell'Unione Europea, ove il Consiglio del 21 luglio scorso ha approvato un *Recovery fund* per sostenere gli Stati membri della portata complessiva di ben 750 miliardi di euro<sup>2</sup>.

Misure di così imponente portata pongono il problema dell'efficacia dell'azione pubblica, sia sotto il profilo della razionale allocazione delle risorse disponibili (ingenti, ma non illimitate), sia per il rischio che esse possano confluire, con paradossale eterogeneità dei fini, nelle casse di organizzazioni criminali o, comunque, essere distratte dalla loro naturale destinazione<sup>3</sup>, come subito rimarcato con enfasi dai Procuratori della Repubblica di Milano e Napoli all'indomani dell'adozione del decreto<sup>4</sup>.

Ma il carattere di urgenza degli interventi necessari, rende del tutto impraticabile il ricorso a complesse attività istruttorie di natura preventiva.

Per tale ragione tutti i decreti sinora emanati ricorrono a strumenti tipici di semplificazione dell'attività amministrativa<sup>5</sup> e, tra tutti, campeggia quello della dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (artt. 46-47, D.P.R. 445/2000, oltre solo D.P.R.), che sostituisce moduli istruttori preventivi più lunghi e complessi per la p.a., con controlli a campione (in parte successivi) sulla veridicità delle informazioni attestate dal dichiarante e necessarie alla concessione del beneficio richiesto (l'art. 71 D.P.R., come modificato dall'art. 264, co. 2, lett. a) n. 1 del D.L. 34/2020, c.d. decreto rilancio).

L'art. 264, co. 1, lett. a) del decreto Rilancio prevede che per l'erogazione di qualsiasi beneficio economico connesso all'emergenza sanitaria «le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti pre-

<sup>1</sup> Tra i molti studi già pubblicati si segnala BALDWIN, WEDER DI MAURO (2020) reperibile in <https://cepr.org/sites/default/files/news/COVID-19.pdf>.

<sup>2</sup> Vds. *Special meeting of the European Council (17,18,19,20,21 July 2020) - Conclusion*, reperibile in <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/en/pdf> in cui è delineato un dettagliato programma.

<sup>3</sup> Per un'analisi dei profili penali connessi a queste misure cfr. BELL, VALSECCHI (2020), pp. 89-113; GATTA (2020); MUCCIARELLI (2020); ORSI (2020), pp. 57-88; RUTA (2020).

<sup>4</sup> GRECO, MELILLO (2020), secondo i quali «appare concreto il rischio che si determinino condizioni favorevoli ad un imponente trasferimento di risorse pubbliche dallo Stato ad imprese governate da interessi opachi o prettamente illeciti, finanziando di fatto anche evasori e truffatori seriali, quando non anche fiduciari delle organizzazioni criminali della peggior specie. Pur comprendendo la necessità di enfatizzare più i profili di immediatezza del finanziamento piuttosto che quelli di rigorosità e trasparenza delle procedure, non convince la scelta di rinunciare anche a subordinare l'accesso al credito agevolato al preventivo assolvimento di un obbligo dell'imprenditore di attestare, innanzitutto, di non essere sottoposto a procedimenti per gravi delitti, innanzitutto di criminalità organizzata, corruzione, frode fiscale. Si sarebbe così introdotto un preciso dovere di una sorta di offerta reputazionale, essenziale per giustificare la destinazione di risorse collettive all'impresa in crisi, agevolmente verificabile e gravemente sanzionabile in caso di falsità.»

<sup>5</sup> In argomento CASSESE (1998), pp. 699 ss.; CERULLI IRELLI, LUCIANI (2000), pp. 627 ss.; VESPERINI (1998), pp. 654 ss.; ID. (2006), pp. 5479 ss.

visti dagli stessi o dalla normativa di settore». Si tratta di una previsione, poi, ripetuta nei vari articoli che disciplinano ciascuna tipologia di beneficio, talvolta come mera duplicazione, altre in termini parzialmente differenziati.

Il D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), su questa scia, ha introdotto una previsione ancora più generalizzata nella Legge sul procedimento amministrativo, in base a cui «Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento» (art. 18, comma 3 *bis*, L. n. 241/1990)<sup>6</sup>.

Sempre il decreto Rilancio, come contraltare dei meccanismi di semplificazione, introduce una circostanza aggravante per il caso di attestazione mendace, che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà<sup>7</sup> (art. 76, comma 1 D.P.R., come modificato dall'art. 264, co. 2, lett. a, n. 3 del D.L.). A questa previsione si aggiunge, infine, la sanzione prevista dal nuovo comma 1 *bis* dell'art. 75 del D.P.R. (art. 264, comma 2, lett. a), n. 2 del D.L.), secondo la quale alla dichiarazione mendace consegue in ogni caso (i) la revoca del beneficio eventualmente concesso in conseguenza della dichiarazione sostitutiva mendace; (ii) nonché «il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni»<sup>8</sup>.

Dal complesso di questi interventi legislativi emerge il ruolo sempre più centrale assunto dalle autodichiarazioni del privato nei rapporti con l'amministrazione pubblica. Tenteremo, dunque, di analizzarne la disciplina, i profili di rilevanza penale e, infine, l'operatività rispetto ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, che ne costituisce un importantissimo banco di prova.

## 2.

### Le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori.

Le dichiarazioni sostitutive erano già state previste dagli artt. 2 e 4 della L. 15/1968, che richiedevano la sottoscrizione alla presenza di un pubblico ufficiale, previa ammonizione sulle possibili conseguenze penali e contestuale autenticazione della firma (art. 20). Il novero dei fatti autocertificabili era più ristretto, pur essendo prevista la possibilità di una sua estensione mediante regolamenti ministeriali o degli enti pubblici. La dichiarazione aveva una valenza assai inferiore, in quanto destinata ad operare in via temporanea, fermo l'obbligo dell'interessato di esibire la documentazione (art. 3).

La legge Bassanini *bis* (L. 127/1997), nell'ambito di un'articolata riforma del complessivo sistema della documentazione amministrativa, ha eliminato l'obbligo di autenticazione della firma e ha previsto la sola necessità di allegare alla dichiarazione la copia di un documento d'identità (vds. ora l'art. 38 D.P.R.), oltre ad ampliarne notevolmente l'ambito di operatività.

La dichiarazione sostitutiva di certificati può oggi avere ad oggetto una serie di circostanze

<sup>6</sup> Nello stesso decreto, poi, il ricorso allo strumento dell'autocertificazione viene espressamente citato più volte. Ad esempio dall'art. 7, ove si prevede che l'attivazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche viene attivato mediante autocertificazione della stazione appaltante della insufficienza dei fondi disponibili per la conclusione dei lavori; dall'art. 53 che, interpolando l'art. 252 Cod. Ambiente, prevede l'autocertificazione del ripristino della zona contaminata per i siti di interesse nazionale, se dall'indagine preliminare emerge il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione; dall'art. 38 in materia di procedure di semplificazione per reti e servizi di comunicazione elettronica; dall'art. 53, in materia di procedure semplificate per l'autorizzazione di infrastrutture della rete di distribuzione elettrica.

<sup>7</sup> È una scelta, invero, poco comprensibile. La dichiarazione mendace effettuata verbalmente alla presenza del p.u. che la riproduce in un atto pubblico e quella, invece, effettuata mediante il più agile strumento dell'autodichiarazione non esprimono un disvalore differenziato. Inoltre, il massimo edittale previsto dall'art. 483 c.p., che trova applicazione per le dichiarazioni sostitutive, è già lo stesso previsto dall'art. 480 c.p. nel caso di falsità ideologica del p.u. in certificati (La distinzione tra atto pubblico e certificato è spiegata nel senso che «Il certificato amministrativo si distingue dall'atto pubblico perché l'attestazione in esso consacrata non deriva da attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale o realizzata in sua presenza, ma è frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti preesistenti.»; Cass. pen., sez. V, n. 352 del 25.11.1982, in Mass. Uff. n. 156928). Con l'aggravante si giunge, quindi, al paradossale risultato che la falsità nell'autocertificazione del privato è sanzionata più gravemente di quella nel certificato rilasciato dal p.u.

<sup>8</sup> Non si tratta di una pena accessoria, ma di una sanzione amministrativa autonoma dalla fattispecie penale, che non è condizionata, in alcun modo, alle sue "strette" e, si ritiene, neppure alla sussistenza del dolo, come può evincersi da una lettura coordinata con l'art. 3 della L. 689/1981. Da questa prospettiva, anche questa previsione sembra essere poco attenta a profili di razionalità e proporzione.

di fatto, tassativamente elencate dall'art. 46<sup>9</sup>, a cui normalmente l'amministrazione ha direttamente o indirettamente accesso, in quanto si tratta di «stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche» (vds. art. 1, lett. f) del D.P.R.). La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare, invece, tutti i fatti «che siano a diretta conoscenza dell'interessato» e può essere utilizzata nei rapporti con la p.a. o con concessionari di servizi pubblici, in ogni caso «salve le eccezioni espressamente previste dalla legge» (art. 47, co. 1. e 3 del D.P.R.).

L'art. 76 del D.P.R., che riproduce una formula già presente nella previgente disciplina (art. 26, L. 15/1968), stabilisce che «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia» (co. 1) e che «Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 [...] sono considerate fatte a pubblico ufficiale» (co. 3).

### 3. Conseguenze penali delle false attestazioni. Il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza penale, in caso di affermazioni false in dichiarazioni sostitutive possono integrarsi, alternativamente, il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ovvero il più grave delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale su identità o qualità personali (art. 495 c.p.) «a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione»<sup>10</sup>.

Tale orientamento, espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite, è assolutamente costante, benché parzialmente contestabile.

La falsa attestazione del privato, qualora riguardi «lo stato o altre qualità della propria o altrui persona», rientra nella fattispecie dell'art. 495 c.p., atteso che le dichiarazioni scritte sono considerate fatte a un p.u. dall'art. 76 del D.P.R. e che l'art. 495 c.p. non richiede più che si tratti di dichiarazioni fatte «in un atto pubblico»<sup>11</sup>.

Diversamente, per tutte le altre ipotesi, non sembrerebbe configurabile l'art. 483 c.p., perché la fattispecie richiede espressamente che le dichiarazioni siano anche riprodotte in un atto pubblico, formato dal p.u. nell'esercizio delle sue funzioni<sup>12</sup>.

Si richiede, in sostanza, che si realizzi un'interazione tra la condotta del privato e quella del pubblico funzionario, tale per cui «il primo attesta i fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità; il secondo, che interviene nell'esercizio di una pubblica funzione di certificazione, attribuisce a tale atto la destinazione probatoria rivestendo della necessaria "forma legale" la dichiarazione del privato»<sup>13</sup>.

La dichiarazione sostitutiva, di contro, conserva la natura di semplice scrittura privata, in quanto non è riconducibile né alla nozione di atto pubblico di fede privilegiata fornita dal

<sup>9</sup> Nello specifico si tratta di «a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. un., n. 35488 del 28.06.2007, rv. 236866, in Giur. It., 2008, 2, 414 con nota di MARTINELLI e, da ultimo, *ex multis*, Cass. pen., sez. V, n. 3701 del 19.09.2018 (dep. 25.01.2019), rv. 275106; Cass. pen., sez. V, n. 17921 del 18.12.2017 (dep. 20.04.2018), rv. 273584; Cass. pen., sez. V, n. 36821 del 14.06.2016, rv. 268116; Cass. pen., sez. V, n. 12710 del 27.11.2014 (dep. 25.03.2015), rv. 263888; Cass. pen., sez. V, n. 46681 del 06.06.2014, rv. 261278; Cass. pen., sez. VI, n. 15485 del 24.03.2009, rv. 243521.

<sup>11</sup> Così in seguito alla novella prevista dall'art. 1, lett. b-ter) del d.l. 92/2008, conv. in L. 125/2008.

<sup>12</sup> Tale questione, invece, non si pone nel caso in cui l'applicazione dell'art. 483 c.p. è espressamente prevista dal legislatore nonostante tale requisito non sussista., come ad esempio nell'art. 21 della L. 241/1990. In tal senso cfr. Cass. pen., sez. V, n. 42291 del 29.11.2006, rv. 235365.

<sup>13</sup> Così GUIDI (2013), pp. 441-487 e, ivi, p. 445.

codice civile (artt. 2699 e ss.), né alla nozione di atto pubblico *in senso lato* accolta dalla dottrina penalistica. Infatti, tale nozione è pur sempre ricondotta alla provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio (art. 493 c.p.) e all'inerenza oggettiva all'esercizio della funzione pubblica<sup>14</sup>.

Sono note le difficoltà che si incontrano nel circoscrivere le qualifiche soggettive pubblicistiche, anche a causa di una progressiva evoluzione della nozione di pubblica amministrazione, sempre più liquida e sfuggente<sup>15</sup>. Ma in questo caso non sembra davvero possibile ricondurre l'attività del privato autodichiarante ad una mansione pubblicistica<sup>16</sup>.

In tal senso, la prevalente dottrina penalistica rileva che «non essendo qualificabili le autodocumentazioni come atti pubblici, l'applicazione dell'art. 483 c.p. si tradurrebbe in un'inammissibile estensione analogica»<sup>17</sup>. La prospettiva è anche accolta da una minoritaria giurisprudenza di merito, che evidenzia la carenza di determinatezza che avrebbe il comma 1 dell'art.

<sup>14</sup> La dottrina assolutamente maggioritaria ritiene, infatti, che la nozione di atto pubblico penalistica sia distinta da quella di atto pubblico in senso stretto di matrice civilistica, in particolare tenuto conto che quest'ultima è circoscritta agli atti pubblici di c.d. fede privilegiata, mentre la fede privilegiata è considerata dalle fattispecie penali rilevanti come mera circostanza aggravante (art. 476 c.p., cui rinvia anche l'art. 479 c.p.). In tal senso già Alf. Rocco (1929), pp. 254: «il concetto di atto pubblico, agli effetti della legge penale, è più largo di quello che non risulti dall'art. 1315 del Cod. civ., perché comprensivo degli atti legislativi, amministrativi, giurisdizionali, emanati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni». Così DE MARSICO (1967), p. 575, per cui la nozione di atto pubblico «si fonda sulle qualità del soggetto [...] e sul piano del documento che si esige per una ragione inerente all'esercizio delle pubbliche funzioni o del pubblico servizio»; RAMACCI (1966), pp. 73, 81-91, che distingue la prima e la seconda parte dell'art. 479 c.p.: la prima ripercorre l'art. 2700 c.c., la seconda si rivolge ad «un atto pubblico indirizzato alla prova, ma non fornito di fede privilegiata»; ANTOLISEI (1960), pp. 504 ss., il quale rileva che dalla nozione ristretta di atto pubblico rimarrebbero altrimenti fuori gli atti redatti dal p.u. che esercitano poteri diversi da quelli certificativi e tutti gli atti dei pubblici impiegati di cui all'art. 493 c.p.; DE FLAMMINEIS (2013), p. 365 ss.; BOTTALICO (2017), pp. 284-287; PISANI (2012), p. 499-500 ammette la nozione di atto pubblico in senso lato, ma non per la falsità ideologica, ove la seconda parte della disposizione sarebbe meramente riassuntiva dei caratteri elencati dalla prima (*ivi*, p. 510); PREZIOSI (2016), p. 627, per cui «La nozione di atto pubblico non fidefacente va desunta dalla nozione di pubblica funzione», ma esclude la rilevanza dell'atto connesso in modo solo occasionale e non tipico alla specifica funzione (*ivi*, p. 632). In senso difforme MALINVERNI (1959), pp. 275 ss. e, *ivi*, p. 278, che limita la rilevanza della falsità ideologica all'atto di fede privilegiata; BARTOLI (2010), pp. 57-362 e, *ivi*, pp. 137-138 che ritiene che l'atto pubblico rilevante ai sensi dell'art. 479 c.p., oltre che quello di fede privilegiata, sia solo quello attinente fatti direttamente percepiti dal p.u., con possibilità di controllo/accertamento della loro veridicità. La nozione di atto pubblico, pertanto, finisce per dipendere per il prevalente orientamento dalle qualifiche soggettive di chi forma l'atto e, per le sole falsità ideologiche, dalla sua destinazione probatoria. Sulla base di tale presupposto la giurisprudenza giunge ad una estensione talvolta eccessiva che comprende ogni atto, ancorché improduttivo di effetti giuridici esterni, che si inserisca all'interno di una serie procedimentale. Per una dettagliata casistica v. ancora BOTTALICO (2017), pp. 289-291. In alcuni casi si giunge ad affermare anche la rilevanza di documenti muniti di una «connessione meramente occasionale» con la funzione pubblicistica, come la corrispondenza interna od esterna del pubblico impiegato (Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. VI, n. 9927 del 10.07.1995, dep. 28.09.1995, Pres. Trojano, Est. Di Noto, ric. Caliciuri, rv. 202871, in Dir. pen. proc., 1996, p. 192; Cass. pen., sez. V, n. 6872 del 17.03.1999, dep. 01.06.1999 (Pres. Consoli, Est. Cicchetti, Ric. Piddu), rv. 213600, in Riv. pen., 1999, 7, p. 649; Cass. pen., Sez. V, n. 49417 del 06.10.2003, dep. 30.12.2003 (Pres. Foscarini, Est. Bruno, Ric. Della Rocca), rv. 227659, in Cass. pen., 2205, 3, p. 841.). In senso critico si veda ancora PREZIOSI (2016), p. 628.

<sup>15</sup> Ad esempio, come precisato da Cass. pen., sez. V, n. 7295 del 14.05.1997, dep. 25.07.1997 (pres. Palmisano, est. Sica, ric. P.M. in proc. Coletti), rv. 2085999, «In materia degli amministratori (in senso lato) degli enti pubblici economici, occorre accertare, di volta in volta, se gli atti sono stati posti in essere nell'ambito della gestione privatistica dell'attività imprenditoriale ovvero quali indicazione di esercizio di poteri autoritativi di autorganizzazione ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione dell'Amministrazione dello Stato o di pubbliche potestà». E, allo stesso modo *a contrario*, si è affermato che «l'ordine di servizio posto in essere dal funzionario di un ente pubblico, in esecuzione di un contratto di diritto privato, pur non avendo rilevanza esterna, assume il profilo dell'atto pubblico» (Cass. pen., sez. V, n. 6872 del 17.03.1999, rv. 213600), con la precisazione, però, in relazione alla *querelle* dei cartellini marcatempo dei dipendenti pubblici, che non possono considerarsi pubblici solo gli atti «strettamente attinenti alla prestazione di lavoro ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non su quello funzionale» (Cass. pen., sez. un., n. 15983 del 11.04.2006, in Cass. pen., 2006, 9, 2792). Sul punto già CARMONA (1993), pp. 187 ss. Da ultimo v. TONOLETTI (2019), pp. 76 ss.; AMORE (2018), pp. 2070 ss.; GOISIS (2002), pp. 774 ss.

<sup>16</sup> V., in generale e senza pretesa di completezza, FIORELLA (1992), pp. 556 ss. che condivisibilmente rileva «il vero referente della definizione della qualifica soggettiva pubblicistica è la mansione [...] Soltanto se la mansione è pubblica anche il soggetto che la esercita può dirsi pubblico agente.» e che gli art. 357-358 c.p. «non accolgono *tout court* un'accezione forgiatasi in altri rami del diritto, ma impongono una selezione di significati enucleati per i propri fini specifici, convalidando la concezione autonomistica».

<sup>17</sup> V. *ex multis* GIACONA (2011); MORMANDO (2017), pp. 499-526 e, *ivi*, p. 512, per cui «Del tutto condivisibile appare dunque il timore, paventato da una parte della dottrina, che l'indirizzo giurisprudenziale che semplicisticamente riconduce nell'alveo dell'art. 483 c.p. il disposto dell'art. 76 D.P.R. n. 446/2000 abbia le cadenze dell'estensione analogica della prima disposizione, alla luce della constatazione che né l'autore dell'autocertificazione è un pubblico ufficiale (invece è il privato), né l'autocertificazione è equiparata ad un atto pubblico, poiché tale ultima evenienza doveva essere legislativamente prevista»; BORGOGNO (2004), pp. 317 ss., per cui «Questa conclusione appare però frutto di un equivoco. L'art. 76 T.u. n. 445 del 2000 si limita infatti a stabilire che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale», ma ciò ovviamente non basta per far assumere all'autocertificazione, almeno sotto il profilo penale, natura di atto pubblico. E del resto sembra ragionevole ritenere che se il legislatore avesse inteso equiparare (ai fini penali) atto pubblico e autocertificazione (e sfuggirebbe comunque il motivo di una simile equiparazione) lo avrebbe affermato esplicitamente, utilizzando formule tali da non lasciare spazio a dubbi o richiamando espressamente le fattispecie incriminatrici relative alla falsità in atto pubblico»; GUIDI (2013), p. 467, per cui «nella nozione di atto pubblico rilevante nel diritto penale [...] non sembra possibile far rientrare, neanche con un'interpretazione estensiva, le dichiarazioni sostitutive presentate in piena autonomia alla pubblica amministrazione da un privato cittadino»; MEZZETTI (2001), pp. 304 ss.; POTETTI (2010), pp. 2231 ss. Cfr. *contra* BARTOLI (2010), p. 177, ove specifica che «si può ritenere che si tratti di un'ipotesi di falso ideologico in scrittura privata punita tuttavia attraverso la pena comminata dall'art. 483 c.p.», facendo riferimento ad un'efficacia estensiva della tipicità penale derivante dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; in termini pure ORSI (2020), p. 68 ritiene che l'art. 76 D.P.R. estenda l'area di applicazione dell'art. 483 c.p. alla falsa autodichiarazione mendace.



76 del D.P.R. se venisse interpretato come estensivo della tipicità e non, in modo più corretto, come mera norma di rinvio alle disposizioni del codice penale<sup>18</sup>.

L'orientamento delle Sezioni unite, poi, si presenta come intrinsecamente contraddittorio. Se pure si giungesse ad affermare che l'autodichiarazione stessa dovrebbe considerarsi atto pubblico, il reato ipotizzabile sarebbe quello dell'art. 479 c.p. e non quello dell'art. 483.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, il risultato è poco appagante e non coerente con il sistema delle falsità documentali. E, infatti, la pena prevista per l'art. 483 c.p. è più elevata di quella prevista dall'art. 481 c.p. per i certificati rilasciati dai privati esercenti un servizio di pubblica necessità<sup>19</sup>. Non a caso. La maggior gravità deriva proprio dal fatto che la dichiarazione del privato confluisce in un atto pubblico, mentre il «certificato» cui fa riferimento l'art. 481 c.p. costituisce mera scrittura privata<sup>20</sup> (benché la sua particolare valenza porta la dottrina a definirlo come atto «quasi pubblico»<sup>21</sup>).

Non sembra, infine, che l'orientamento si accordi del tutto a quello espresso in precedenza sempre dalle Sezioni Unite penali in materia di mendace denuncia di smarrimento di assegno<sup>22</sup>. Secondo la Corte, infatti, a caratterizzare l'art. 483 c.p. sarebbe una «relazione di attitudine probatoria [...] tra il documento ed il fatto (dichiarato)».

Pertanto sarebbe necessaria una specifica efficacia probatoria dell'atto pubblico in cui confluisce la dichiarazione del privato, che dovrebbe essere ultronea rispetto a quella che avrebbe la mera dichiarazione dello stesso privato espressa in ogni altra sede («l'obbligo di verità nasce dalla qualità (destinazione) di «strumento istruttorio» che al documento viene oggettivamente e concretamente impressa da una qualsiasi regola ordinamentale [...] che gli assegna la detta specifica destinazione»<sup>23</sup>).

## 3.1. *(segue) Il falso per induzione nelle premesse descrittive dell'atto di concessione del beneficio.*

Il rischio penale in caso di falsa attestazione del privato non si esaurisce con le fattispecie richiamate. Si deve tener conto di una serie di altri indirizzi giurisprudenziali che, congiuntamente, ne producono una significativa espansione<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> Cfr. Trib. Termini Imerese, Ufficio G.i.p., 27 giugno 2007, Lodino, in Cass. pen., 2008, pp. 741 ss., riformata nel senso della giurisprudenza prevalente da Cass. pen., sez. V, n. 2978 del 26.11.2009 (pres. Calabrese, est. Vessicchelli); Trib. Camerino, 8 ottobre 2004, in Riv. pen., 2005, pp. 326 ss.

<sup>19</sup> È il caso, ad esempio, del professionista che predispone false planimetrie o altri documenti ricognitivi dello stato dei luoghi nella denuncia di inizio attività o s.c.i.a. in materia edilizia (Cass. pen., sez. III, n. 1818 del 21.10.2008); del professionista legale che autentica la firma in calce alla procura speciale conferita dalla persona offesa dal reato (Cass. pen., sez. V, 15150 del 16.04.2007); dell'assicuratore che attesta dati falsi nel certificato di assicurazione R.C.A. (Cass. pen., sez. un., n. 18056 del 11.05.2002).

<sup>20</sup> Così Cass. pen., sez. un., n. 18056/2002 e Cass. pen., sez. V, n. 2576 del 26.05.2004.

<sup>21</sup> CARNELUTTI (1935), p. 145.

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. un., n. 28 del 15.12.1999 (pres. La Cava, est. Gemelli), conforme a Cass. pen., sez. un., n. 6 del 17.02.1999 (pres. ed est. Scorzelli), rv. 212782. Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, n. 14382 del 15.01.2019, rv. 274965; Cass. pen., sez. V, n. 3832 del 21.12.2016 (dep. 25.01.2017), rv. 269177; Cass. pen., sez. V, n. 39215 del 04.06.2015, rv. 264841; Cass. pen., sez. V, n. 18279 del 02.04.2014, rv. 259883.

<sup>23</sup> Per l'insussistenza di un obbligo generale di affermare il vero nel nostro ordinamento cfr. da ultimo PADOVANI (2014), pp. 247-248, che spiega «Ad osservare la trama legislativa, ci si trova, infatti, in presenza di una serie di fattispecie nelle quali si fa riferimento a un inganno, a una menzogna, ma in un modo variamente selettivo». In tal senso già MALINVERNI (1958), p. 368, il quale osserva che l'ordinamento attribuisce rilevanza probatoria alla dichiarazione del privato al p.u. in via eccezionale e solo in tali casi sussiste un obbligo giuridico per il primo di affermare il vero. L'A. aggiunge, inoltre, che «detto obbligo sorge solamente allorché il documento redatto dal pubblico ufficiale, oltreché destinato alla prova dei fatti attestati dal privato, è idoneo ad essa»; RAMACCI (1966), p. 118, per cui «questo delitto [art. 483 c.p.] è realizzabile soltanto in relazione a quella particolare categoria di atti nei quali il privato può attestare usando come strumento di certificazione il pubblico ufficiale»; VINCIGUERRA (1965), pp. 452, secondo cui «solo dall'esame delle leggi disciplinanti la funzione probatoria dei singoli atti è possibile desumere se le attestazioni in esse contenute siano o no idonee a provare i rapporti cui si riferiscono».

<sup>24</sup> Il fenomeno è ben conosciuto nella materia delle falsità e dipende essenzialmente dalla tecnica legislativa utilizzata, a tratti eccessivamente particolareggiata, ma ciononostante poco chiara e precisa, in quanto dipendente da una serie di elementi normativi e clausole generali di chiusura che, nell'intento di non lasciare «spazi vuoti», finiscono per intaccare gravemente la tenuta del complessivo impianto e forniscono l'abbrivio a un protagonismo eccessivo della prassi (chiamata a svolgere un ruolo di supplenza che, però, è sempre più volto ad un ampliamento della portata delle fattispecie, fondato su letture teleologicamente orientate all'incerto e discutibile bene giuridico della fede pubblica). Sulla tecnica legislativa del Codice Rocco e le sue ricadute v. per tutti ANTOLISEI (1950), pp. 194 ss.; Id. (1951), pp. 625 ss., nonché MORMANDO (2017), p. 31 e MALINVERNI (1958), p. 1. Sugli effetti delle letture de-tassativizzanti nelle falsità in atti, a partire da una serie di pronunce delle Sezioni Unite degli anni '90, che si servono di complesse e aggrovigliate argomentazioni, si veda, da ultimo, A. SERENI (2019), p. 7, ove si sottolinea: «L'ideale di una giustizia progressiva, in movimento, che spazza via asserite aree di privilegio, di sostanziale «impunità», fa da sfondo a questo mutamento di paradigma del falso che asseconda una più generale espansione del controllo penale sulla pubblica amministrazione e sul mondo pubblico e privato dell'economia. Una giustizia, dunque, che non intende arretrare, ma che ambisce piuttosto a inerparsi lungo i sentieri tortuosi della modernità, per aggiungere alle tradizionali aree di controllo nuovi spazi di intervento, anche là dove la complessità

Anzitutto, si afferma che anche l'atto pubblico di concessione di un beneficio possa essere ritenuto falso, benché, in linea di principio, sia un atto dispositivo, con cui, cioè, si esprime la volontà dell'ente e si producono determinati effetti giuridici favorevoli nei confronti del privato istante.

Infatti, anche tale atto sarebbe destinato a svolgere una (limitata) funzione probatoria, giacché nelle sue premesse (anche implicite) si attesta la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per l'emanazione del provvedimento<sup>25</sup>.

Si parla, invero, di falsità dell'*atto dispositivo*, ma non di falsità dell'*enunciato dispositivo*, che rimane strutturalmente incompatibile a tale predicato: il giudizio si esprime pur sempre su un'asserzione<sup>26</sup>, presente nel documento (o ricavabile da esso) come premessa.

Un indicatore inequivocabile della possibile esistenza di una falsità ideologica in un atto dispositivo viene dallo stesso legislatore, che all'art. 480 c.p. prende espressamente in considerazione anche le autorizzazioni amministrative<sup>27</sup> (pur non chiarendo come possa realizzarsi).

Questo indirizzo interpretativo è applicato in particolare al caso delle dichiarazioni sostitutive mendaci. La giurisprudenza afferma che l'atto dispositivo emanato a seguito di dichiarazione sostitutiva, non si limiti ad attestare il rilascio della stessa da parte del privato, ma ne attesterebbe altresì e direttamente i fatti dichiarati<sup>28</sup>. Ciò in quanto permane in capo al p.u. un potere di autonomo accertamento della veridicità del suo contenuto (vds. art. 71 D.P.R. anche nella veste previgente).

Il p.u. tratto in inganno realizzerebbe, pertanto, un fatto tipico di falso ideologico ai sensi dell'art. 479 c.p. e il privato ne risponderebbe ai sensi dell'art. 48 c.p. (c.d. falso per induzione)<sup>29</sup>.

---

tecnico-scientifica di settore sembra più ostacolare l'accertamento rigidamente binario, vero o falso, proprio del processo penale.»

<sup>25</sup>In tal senso Cass. pen., sez. un., n. 1827 del 03.02.1995, dep. 24.02.1995 (Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Foscarini, ric. Proietti), rv. 200117, con nota di A. NAPPI (1995), pp. 1824 ss. Cfr. pure Cass. pen., sez. VI, n. 2725 del 12.01.1996, dep. 14.03.1996 (Pres. Pisanti, Est. Ferrua, ric. Macri), rv. 204777; Cass. pen., sez. un., n. 35488 del 28.06.2007, dep. 24.09.2007 (Pres. Morelli, Est. Fiale, ric. Scelsi), rv. 236867, con nota di DE PELLEGRINI (2008), pp. 999 ss; Cass. pen., sez. V, n. 48389 del 24.09.2014, dep. 20.11.2014 (Pres. Ferrua, est. Vessicelli, ric. P.G.), rv. 261969, con nota di DI STEFANO (2015), pp. 516 ss. Tra le più risalenti, Trib. Roma, 19.07.1966, Arminio, in Giust. pen., 1968, II, pp. 911-924 con nota di F. RAMACCI (1968), che rilevava, sul piano dell'efficacia probatoria dell'atto dispositivo (in tal caso sentenza), che «Quando al giudice sono attribuiti poteri di certificazione [...] allora soltanto le sue attestazioni potranno essere inficiate dal falso ideologico. Ed abbiamo già constatato che l'ambito di operatività di tali poteri è sicuramente comprensivo delle attestazioni relative alla provenienza del documento ed alla datazione dello stesso, nonché di quegli accertamenti che il giudice è tenuto ad operare ai sensi dell'art. 430 c.p.p. e dei quali deve fare menzione nell'epigrafe della sentenza o almeno nella parte introduttiva. Al di fuori di questi confini ci sembra che si possa ragionevolmente dubitare della sussistenza di poteri certificatori» (*ivi*, p. 923); Cass. pen., sez. V, 05.04.1982, D'Onofrio, in Giur. it., 1983, II, pp. 245 ss. con nota di NAPPI (1983); Cass. pen., sez. V, 22.11.1988, Natale, in Foro it., 1990, II, pp. 389-395, con nota di FUOCHI TINARELLI (1990). In argomento vedi per tutti l'approfondito studio di BARTOLI (2004), pp. 521 ss.; ID. (2003), pp. 1119 ss.

<sup>26</sup>Non è, quindi, del tutto superata, nel suo nucleo essenziale, la tesi tradizionale su cui cfr. CARNELUTTI (1935), pp. 156-157 e, parzialmente difforme, DE MARSICO (1967), p. 572, il quale, però, nega a monte che gli atti dispositivi abbiano una «funzione di documentazione della realtà esterna». Cfr. A. NAPPI (1995), p. 1825 per cui «non pare possa contestarsi che, unico essendo l'atto, sebbene articolato in una premessa descrittiva e in una conclusione dispositiva, unitaria deve essere anche la disciplina penale applicabile, pur quando occorra considerare analiticamente la natura, descrittiva o esecutiva, degli enunciati di cui l'atto si compone»; RUSSI (1995), pp. 1841-1842, per cui «è agli enunciati che lo compongono e non alla natura dell'atto nel suo complesso che deve farsi riferimento»; AMARELLI (1999), p. 1782, per cui « Il dovere di veridicità e non reticenza del p.u. attiene, esclusivamente, al momento intellettivo della sua attività di documentazione, di attestazione, e non anche al suo momento volitivo-decisionale».

<sup>27</sup>Si parla di autorizzazione amministrativa con riferimento all'atto pubblico in senso lato (così definita già da CARNELUTTI (1935), p. 143) «quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all'esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l'esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla.» (Cass. pen., sez. V, n. 5105 del 14.03.2000, in Mass. Uff. n. 216058). Evidente, quindi, che la funzione principale di tale atto non sia quella probatoria, ma la produzione di effetti giuridici favorevoli nei confronti del destinatario del provvedimento, al pari di quanto avviene con l'atto di concessione di un beneficio economico o un finanziamento pubblico. Cfr. in senso parzialmente conforme AMARELLI (1999), pp. 1782-1783.

<sup>28</sup>Cfr. Cass. pen., sez. un., 35488/2007, rv. 236868 e, nel corpo della motivazione, ove si afferma che «La premessa, contenuta nella parte descrittiva dell'atto, non è la mera circostanza che sia intervenuta un'attestazione del mentitore o che questi abbia prodotto un atto determinato, bensì che il fatto rappresentato, in quell'atto o in quella «dichiarazione sostitutiva» sia certo, effettivamente accaduto ed integri l'esistenza di un elemento necessario per l'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale». Ma v. parzialmente *contra* Cass. pen., sez. V, n. 38453 del 25.09.2001 (pres. Marrone, est. Nappi), che più correttamente distingue una serie di possibili ipotesi di interazione tra la mendace dichiarazione del privato e la falsità ideologica dell'atto dispositivo posto in essere in conclusione dell'*iter* procedimentale. Lo spazio per l'applicazione dell'art. 48 c.p. sarebbe riservato, secondo questa condivisibile tesi, ai soli casi in cui il p.u. ingannato descrive nell'atto da lui formato una situazione fattuale più ampia di quella rappresentata falsamente dal privato. In dottrina, in senso conforme, GUIDI (2013), pp. 472-473, per cui «In tal caso il pubblico ufficiale non si limita a riprodurre pedissequamente la falsa dichiarazione del privato come da questi proveniente, ma assume tale dichiarazione come presupposto per una propria attestazione di un fatto più complesso».

<sup>29</sup>Aderisce a questa lettura GIACONA (2008), pp. 80-85 e, *ivi*, p. 84. Per alcune applicazioni del principio vedi Cass. pen., sez. V, n. 21083 del 14.04.2004, in Cass. pen. 2006, 1, p. 118, secondo cui «Integra gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta del privato che - avendo chiesto alla Regione l'erogazione di un contributo straordinario per l'abbattimento di tutti i bovini affetti da brucellosi - ne occultò alcuni alla visita degli ispettori, così da ottenere dal veterinario ufficiale la certificazione contenente l'attestazione che l'intero allevamento era indenne da tubercolosi e brucellosi, fondata sulla falsa premessa che tutti gli animali erano stati visitati e quelli infetti

Peraltro, la stessa giurisprudenza, come conseguenza dell'orientamento che ritiene sufficiente l'autodichiarazione per la consumazione dell'art. 483 c.p. (essenzialmente qualificandola come atto pubblico), giunge ad affermare che tra quest'ultimo e la falsità per induzione sussista un concorso formale di reati<sup>30</sup> o, in altre sentenze, un concorso materiale<sup>31</sup>. Anche in tal caso si assiste ad una spaccatura con la dottrina, che tende a privilegiare la soluzione del concorso apparente di norme, ricorrendo a vari criteri accessori o complementari a quello di specialità in senso stretto<sup>32</sup>. Si tratta di conclusioni senz'altro condivisibili.

Tuttavia, ad un'attenta analisi e una volta chiarito che anche per la configurabilità dell'art. 483 c.p. è necessaria l'emanazione di un atto pubblico, non sembra configurarsi un conflitto di norme penali applicabili allo stesso fatto concreto. Nell'ipotesi in cui sussista un'autonoma attestazione del p.u. sulle circostanze dichiarate dal privato, la fattispecie dell'art. 483 c.p. non dovrebbe neppure venire in gioco, non realizzandosi quella interazione tra la dichiarazione del privato e la sua mera ricezione nell'atto pubblico che la connota. Viceversa, qualora tale autonomo accertamento del pubblico funzionario non vi sia, non potrà realizzarsi un falso per induzione. Chiaro, allora, che i due reati si presentano come del tutto alternativi già in astratto<sup>33</sup>.

### 3.1.1. (segue) *Interazione tra la condotta del privato e i poteri di controllo sulla sua veridicità del p.u.*

L'orientamento giurisprudenziale sul falso per induzione deve essere precisato e chiarito sotto almeno due profili essenziali del fatto tipico, a cui la prassi applica logiche di matrice presuntiva, che rischiano di determinare una sostanziale riscrittura della fattispecie legale<sup>34</sup>.

abbattuti»; nonché Cass. pen., sez. V, n. 545 del 14.12.2006, in Cass. pen. 2007, 11, 4151, secondo cui «Integra gli estremi del reato di falso ideologico per induzione in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di direttore dei lavori, appaltati da comune, attesta, nei primi stati di avanzamento, erroneamente - per induzione del privato (nella specie imprenditore) e del geometra dello stesso Comune, in qualità di assistente di cantiere - l'avvenuta esecuzione di opere in realtà mai realizzate, considerato che, in tal caso, il predetto direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell'assistente di cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di quella riportata in tali documenti, attestando l'effettiva corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, sicché la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi che determina la falsa attestazione del soggetto ingannato».

<sup>30</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 38453 del 25.09.2001, in Riv. pen. 2002, 32, per cui «È possibile il concorso formale tra il reato di false dichiarazioni rese dal privato a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 483 c.p., e quello di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale autore materiale dell'atto, addebitabile allo stesso privato ai sensi dell'art. 48 c.p.».

<sup>31</sup> Così ancora Cass. pen., sez. un., n. 35488/2007 e, più di recente, Cass. pen., sez. III, n. 14434 del 27.03.2014.

<sup>32</sup> GIACONA (2008), pp. 84-85 ritiene che dovrebbe trovare applicazione il principio di consunzione o del *ne bis in idem* sostanziale, con conseguente integrazione della sola fattispecie più grave. Conformi MORMANDO (2017), pp. 479-480, che propende per il criterio di consunzione, e GUIDI (2013), pp. 476-477, secondo cui «dal momento che il falso nelle dichiarazioni sostitutive non è quasi mai fine a se stesso, ma è strumentale al conseguimento da parte del privato di un successivo atto o provvedimento favorevole dell'amministrazione precedente, è gioco forza che alla falsa autocertificazione faccia seguito, almeno nella più gran parte dei casi, la falsità ideologica del pubblico ufficiale che, tratto in inganno dalla attestazione non veritiera del privato, sarà indotto a formare un atto falso». In dottrina non è rinvenibile uniformità di vedute sulla validità e sulla portata del criterio di consunzione, in aggiunta al principio di specialità dell'art. 15 c.p. (anch'esso talvolta inteso in senso comprensivo di una "specialità in concreto" o esteso oltre i confini della specialità in senso strutturale, valorizzando, ad esempio, il principio del *ne bis in idem* sostanziale per la risoluzione dei casi "dubbi"). In senso conforme agli autori citati si veda ROMANO (1987), p. 156 secondo cui «Alla base del principio di consunzione vi è dunque il seguente dato: l'abbinamento tra loro di due aspetti di una medesima vicenda concreta, oppure di due vicende intimamente collegate l'una all'altra anche se di per sé distinte, determina una unicità di valutazione giuridica alla stregua della norma più grave, unicità che, evitando la violazione del *ne bis in idem*, fa salva [...] un'esigenza di giustizia materiale e di razionalità dell'ordinamento». L'A. (*ivi*, p. 155) riconduce al principio, da una parte, la progressione criminosa, dall'altra, in senso ampio, il «fatto tipico contestuale (o fatto di accompagnamento)», in cui «non vi è una stretta connessione logica tra norme», ma un rapporto di normalità per cui alla commissione di un reato si accompagna l'altro nell'*id quod plerumque accidit*. Ricorre ad una pluralità di criteri anche NUVOLONE (1975), pp. 368-369, per il quale il principio di consunzione si applicherebbe nel caso del reato complesso e nel caso di progressione criminosa «in forza della razionalità del sistema, nel quale non avrebbe fondamento né logico né giuridico punire anche quel "minus" che costituisce un passaggio obbligato al "maius" e che come tale è già implicitamente contenuto nella norma che sanziona la lesione maggiore». Spunti verso una lettura estensiva criterio di specialità si rinvencono già in DELITALA (1934), pp. 104-110 ritiene che possa ricavarci per analogia dall'art. 15 c.p., un'ulteriore criterio che guarda alla fattispecie concreta, in quanto l'art. 81 c.p. si riferisce al solo caso della medesima condotta a cui conseguono differenti eventi, e non potrebbe quindi regolare i casi in cui l'intero fatto concreto rientri al contempo in due norme incriminatrici, pur non trattandosi di una ipotesi di reato complesso di cui all'art. 84 c.p., che guarda a un rapporto di continenza tra fattispecie legali in astratto. Cfr. in una prospettiva unitaria ANTOLISEI (1948), pp. 252 ss.; V. ZAGREBELSKY (1984), pp. 117-135 e, *ivi*, p. 119; FIORELLA (2018), p. 126, che, però, ritiene possibile integrare il principio di specialità con quello di *ne bis in idem* sostanziale per la risoluzione dei casi in cui il primo appaia insufficiente (ad. es. casi di c.d. specialità reciproca o bilaterale, per cui porta l'esempio degli art. 610 e 611 c.p.); *ivi*, p. 135 e 138. In argomento, da ultimo, GIANFELICI (2018), pp. 1-18 e, *ivi*, pp. 11-12.

<sup>33</sup> Ad una diversa conclusione potrebbe giungersi solo laddove ci si trovi di fronte ad una serie di atti pubblici emanati all'interno di un più articolato iter procedimentale, ove, ad esempio, intervengano diversi enti o diversi organi dell'amministrazione, attraverso autorizzazioni, nulla osta o pareri intermedi.

<sup>34</sup> In senso molto critico si è osservato come «Lo schema della presupposizione impiegato dalla giurisprudenza consolidata si presta a dei veri e propri stravolgimenti della portata delle fattispecie in esame e dell'istituto disciplinato dall'art. 48 c.p. [...] non basta che il pubblico ufficiale

Vediamoli più nel dettaglio.

Il primo aspetto attiene l'interazione tra la condotta ingannatoria, consistente nella produzione di un'autodichiarazione mendace; il controllo sull'attendibilità e veridicità di essa effettuato dal p.u.; la diretta destinazione probatoria dell'atto dispositivo emanato in relazione ai fatti dichiarati dal privato.

Si tratta di elementi interconnessi e coessenziali. Tanto più si restringe il potere di controllo preventivo sull'autocertificazione, tanto più sarà difficile affermare che (i) il p.u. sia stato tratto in inganno e che (ii) sussista una sua autonoma e diretta attestazione.

La destinazione probatoria dell'atto dispositivo, infatti, può estendersi alla veridicità dei fatti dichiarati dal privato solo nel caso in cui l'attestazione del p.u. passi per un preventivo controllo sulla sua veridicità o attendibilità in base ad una norma di legge che lo prescrive<sup>35</sup>.

Non si condivide la posizione di chi ritiene *a priori* non possibile tale risultato<sup>36</sup>: la nozione di atto pubblico penalmente rilevante ai sensi dell'art. 479 c.p. non può essere ristretta a quella di atto pubblico di fede privilegiata, né, di conseguenza, la nozione di destinazione probatoria dell'atto può essere ristretta ai fatti oggetto di diretta percezione del p.u.

Nell'ipotesi in cui il p.u. attesti l'attendibilità o la veridicità della dichiarazione del privato, dopo aver esercitato effettivamente un potere-dovere di controllo preventivo su di essa, l'atto pubblico svolge una più ampia funzione probatoria di quella che avrebbe la mera dichiarazione del privato, che in sé ne è sfornita.

In questa prospettiva, rileva, anzitutto, la disciplina normativa.

Quella del D.P.R. n. 445/2000 si presenta, tuttavia, contraddittoria: da una parte, prevede che l'autocertificazione possa essere da sola sufficiente alla prova dei fatti in essa dichiarati (artt. 46 e 47, comma 3 del D.P.R.), salvo le ipotesi in cui la legge richieda espressamente adempimenti di altro tipo; dall'altra prevede un potere-dovere di controllo (anche) preventivo in capo, il cui esercizio è solo eventuale<sup>37</sup>. Infatti, l'art. 71 D.P.R. prevede che l'amministrazione svolga idonei controlli solo «a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio» e nei casi di «ragionevole dubbio».

Chiaro che in questo contesto normativo non è possibile pervenire ad una soluzione univoca.

L'attenzione deve, pertanto, spostarsi al caso concreto. Sarà dirimente solo l'effettivo e specifico svolgimento dell'attività di accertamento. È in questo secondo passaggio che la giurisprudenza di legittimità è contraddittoria, in quanto correla l'inganno del p.u. e la maggior ampiezza della sua attestazione alla sola sussistenza in astratto del potere di controllo. È un automatismo non condivisibile. Così è sanzionata la mera inosservanza del privato che abbia determinato l'emaneazione di un atto pubblico illegittimo, ma non falso<sup>38</sup>.

---

scientemente riporti il contenuto di un atto o di una dichiarazione falso che rappresenti i presupposti dell'atto da lui formato, ma è necessario che la sua attestazione sia falsa e che egli ritenga, per errore determinato dall'altrui inganno, di attestare il vero»; PREZIOSI (2016), p. 632 ss. e, in part., pp. 635-636.

<sup>35</sup> Cfr. BORGOGNO (2004), secondo il quale, tenuto conto della tendenziale relatività del valore probatorio delle autodichiarazioni e dell'approccio diffidente del legislatore, «lo "scetticismo" o, se si vuole, la "prudente cautela" con cui il legislatore sembra guardare al contenuto delle autocertificazioni, potrebbe far pensare ad una radicale inidoneità dell'atto a costituire prova dei fatti in esso rappresentati». Lo stesso A. precisa, però, che un possibile contro-argomento starebbe nel fatto che «la previsione di un generalizzato potere di controllo da parte della Pubblica amministrazione stia proprio a sottolineare la particolare valenza probatoria (e quindi anche la rilevante potenzialità decettiva) di quegli atti che, a prescindere dal preventivo controllo, sono comunque destinati alla prova degli fatti in essi rappresentati». Cfr. in generale sul punto VINCIGUERRA (1965), p. 452, per il quale «ogniquale volta una norma attribuisce al pubblico ufficiale il potere-dovere di controllare, durante il processo di formazione dell'atto, la veridicità delle attestazioni rese dal privato [...] l'atto non è destinato a provare la verità di quanto attesta il privato, bensì di quel che il pubblico ufficiale constata verificando l'esattezza dell'attestazione privata».

<sup>36</sup> Tale posizione è connessa ad una concezione particolarmente restrittiva dell'atto pubblico rilevante ai sensi dell'art. 479 c.p., che finisce sostanzialmente per coincidere con quello di fede privilegiata, su cui si vedano contro i richiami *sub* nota 14. Così BARTOLI (2010), pp. 137-138 parla di atto che attesti un fatto (i) oggetto di percezione immediata del p.u. e, insieme, (ii) assoggettato ad un potere di controllo/accertamento del p.u.; ID., *Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi*, cit., p. 1119 ss. ritiene che «l'atto pubblico di cui all'art. 479 c.p. non può essere che quello fidefacente, visto che solo rispetto a questo documento esiste un obbligo giuridico di attestare la verità». Ne consegue l'affermazione per cui «rispetto alle dichiarazioni (descrittive) false dei privati, il pubblico ufficiale non compie alcuna "autonoma" attività di attestazione, concernente cioè l'intrinseca veridicità delle stesse, limitandosi invece a "trasfonderle" materialmente nel documento» (così BARTOLI (2004), p. 523). Cfr. pure VINCIGUERRA (1965), pp. 446-448, il quale aderisce alla concezione c.d. soggettiva della falsità e, per questa via, giunge ad una sorta di *interpretatio abrogans* dell'art. 48 c.p. in relazione alle falsità documentali, in quanto la tipicità del reato si realizzerebbe solo in relazione a ciò che il pubblico ufficiale conosce, non investendo l'errore il solo elemento soggettivo. Tale concezione è stata sostenuta già da CARRARA (1873), §2698 e, più di recente da GALLO E. (1973), spec. pp. 277 ss. e, in una forma parzialmente differenziata, da ZUCCALÀ (1954), p. 20. *Contra* sia consentito il rinvio a SIENA (2019b), p. 36.

<sup>37</sup> *Contra* BARTOLI (2010), p. 286 per cui «il falso in autocertificazione non può configurare un falso per induzione, in quanto manca un potere di controllo sul contenuto della dichiarazione in capo al pubblico ufficiale che la riceve».

<sup>38</sup> Parzialmente conforme NAPPI (1995), p. 1826, per cui «Perché si renda applicabile l'art. 48 c.p. ai reati di falso, è necessario che l'autore immediato (il soggetto ingannato) non si limiti ad esprimere un'argomentazione errata (conclusione falsa distinta da premesse vere), ma

Si rileva, infine, che in alcuni casi, già in astratto, l'ampiezza dei controlli preventivi previsti dall'art. 71 D.P.R. può essere notevolmente ristretta o esclusa dal legislatore, per sopperire ad esigenze di rapidità dell'azione amministrativa. Ciò avviene ad esempio, come si evidenzierà oltre (§4.4), per alcuni benefici economici previsti dal legislatore dell'emergenza sanitaria.

### 3.1.2. *(segue) Lo schema della presupposizione e la rilevanza delle attestazioni implicite.*

Il secondo profilo da chiarire attiene alla struttura logica dello schema della presupposizione su cui si fonda la rilevanza delle attestazioni implicite.

La rilevanza della questione del "falso implicito" deve essere apprezzata non solo nelle ipotesi in cui l'atto dispositivo non faccia alcuna menzione della dichiarazione ricevuta dal privato, ma anche in molte altre.

Il discorso si collega a quanto spiegato nel precedente paragrafo. La falsa attestazione che rileva ai sensi dell'art. 479 c.p. è quella autonomamente formulata dal p.u., tratto in inganno dal privato, all'esito di una specifica attività di controllo sull'attendibilità della dichiarazione sostitutiva. Per cui, anche nel caso in cui si attesti espressamente il rilascio di un'autodichiarazione, la falsa attestazione rilevante resta un'altra: quella, cioè, del p.u. che afferma direttamente come sussistenti i presupposti dell'atto dispositivo emanato. Anche questo elemento è ricavato dalla giurisprudenza sulla base di un automatismo presuntivo<sup>39</sup>.

Occorre sul punto qualche breve premessa.

La rilevanza penale del mendacio è sempre posta in relazione ad una condotta comunicativa dell'agente e gli enunciati riportati nel documento rilevano, in questa prospettiva, come atti linguistici di tipo constataativo (asserzioni)<sup>40</sup>.

Trattandosi di un comportamento comunicativo, la sua portata significativa è ricavabile da un'interpretazione che guardi al contesto in cui si realizza.

La figura giurisprudenziale dell'attestazione implicita trae il suo fondamento, per l'appunto, da una particolare concezione semantica che potremmo definire olistica. Il significato effettivo dell'atto (implicito) si ricava dal contesto, che è inteso in senso davvero ampio: (i) come contesto spaziale e temporale; (ii) come contesto di interazione sistematica tra più proposizioni correlate da un rapporto di consequenzialità logica; (iii) come contesto di disciplina giuridica dell'atto e del procedimento necessario per la sua emanazione.

In questo modo la giurisprudenza, in particolare, estende la portata significativa dell'atto dispositivo a tutte le sue premesse implicite, ricavate in termini di presupposti normativi o anche solo logici per l'emanazione dell'atto<sup>41</sup>.

È un passaggio interpretativo complesso e che, stante l'aleatorietà che lo connota, conduce a risultati non sempre soddisfacenti. Proprio per tale ragione molti autori lo ritengono errato<sup>42</sup> o ne evidenziano le criticità applicative<sup>43</sup>.

compia un'attestazione falsa (nelle sue premesse). Non si ha, pertanto, falso per induzione in errore se il soggetto ingannato si limiti a riprodurre la dichiarazione del mentitore e a utilizzarla come premessa di un'argomentazione che sbocchi in una conclusione con corrispondente ai fatti. In questo caso, sebbene siano false sia le dichiarazioni del mentitore sia la conclusione del soggetto ingannato, costui commette un errore non un falso».

<sup>39</sup> Cfr. NAPPI (1995), p. 1825: «Non può ritenersi implicitamente affermato in un atto dispositivo ciò che esso necessariamente presuppone, senza che, a tali presupposti faccia alcun riferimento una qualsiasi premessa descrittiva».

<sup>40</sup> Sulla nozione v. AUSTIN (1962), pp. 1-3 e gli autori successivi che si sono rifatti alla sua posizione (su cui si rimanda per brevità a SIENA (2019b), pp. 1-38 e, *ivi*, pp. 10-11).

<sup>41</sup> Così pure FUOCHI TINARELLI (1990), per cui «anche rispetto ad un atto dispositivo non si può prescindere dal contesto in cui è posto. Infatti, in tal modo viene ad assumere anche una funzione informativa, come tale suscettibile di essere valutata in termini di falsità-verità».

<sup>42</sup> PISANI (2012), pp. 510-511 ritiene sempre non condivisibile il falso implicito, sia con riferimento al falso per omissione sia al falso in atti dispositivi e valutativi. Per l'A., inoltre, «È certo che una falsità ideologica sia configurabile anche rispetto ad un atto dispositivo, ove quest'ultimo contenga – in via esplicita – la falsa attestazione circa l'esistenza di un presupposto di fatto. Viceversa qualora l'atto dispositivo sia emanato semplice mente in difetto dei presupposti, ma senza che il pubblico ufficiale attesti la loro ricorrenza, si sarà in presenza di un atto al più illegittimo, ma non dinanzi ad un falso punibile ai sensi dell'art. 479 c.p.». MORMANDO (2017), p. 478 ritiene che il falso per induzione sia possibile solo «quando il pubblico ufficiale attesta l'intrinseca veridicità della dichiarazione, o quando esercita un contestuale controllo». Ne conseguirebbe che non è configurabile un falso per induzione negli atti dispositivi o valutativi «nella porzione mendace relativa alle dichiarazioni del terzo» e neppure nelle dichiarazioni implicite «non essendo possibile un controllo su dichiarazioni inesprese».

<sup>43</sup> SELVAGGI (2018), p. 113 sottolinea che «Ora, che dalla rappresentazione di un pensiero, fissata o incorporata in un documento, possa trarsi un contenuto sia esplicito sia implicito, come del resto per qualsiasi comunicazione, non pare dubbio, almeno generalmente parlando; che questa estrazione, là dove effettivamente possibile, sia tuttavia compatibile con la configurazione giuridica del documento, quale dunque strumento di certezza e più specificamente di prova, ci sembra invece alquanto discutibile». V. *ivi*, pp. 114-115 dove l'A. spiega correttamente

Nonostante ciò, si ritiene che questo modello conservi un nucleo di validità in alcuni casi: quelli in cui l'attestazione implicita è ricavabile sulla base di un rapporto di consequenzialità logica "rigida" e, cioè, quando il presupposto di fatto o l'attività istruttoria svolta in precedenza dal p.u. costituiscono passaggi obbligati per pervenire al risultato. Solo così, e in assenza di indicatori testuali di segno diverso, l'atto incorpora realmente dei contenuti inespressi.

La giurisprudenza in materia di autodichiarazioni del privato è, quindi, parzialmente erronea. L'autonoma attestazione del p.u. di veridicità/attendibilità dei fatti dichiarati dal privato non può essere ricavata dalla semplice emanazione dell'atto dispositivo<sup>44</sup> né dalla premessa esplicita in cui si dà conto della ricezione della dichiarazione scritta. Laddove manchi alcuna menzione dello svolgimento di specifici compiti di controllo, previsti dalla legge come solo eventuali, questo risultato può essere raggiunto solo arricchendo l'atto di contenuti arbitrari.

Questo è, dunque, il *discrimen*: l'espressa indicazione di una più ampia attività di accertamento dell'attendibilità o veridicità della dichiarazione del privato<sup>45</sup>.

## 4. La garanzia sui finanziamenti concessa da SACE Spa.

Proviamo ora a valutare l'operatività delle fattispecie penali analizzate con riferimento al principale intervento messo in campo dal Governo, cioè la garanzia «a prima richiesta, esplicita, irrevocabile» sui nuovi finanziamenti richiesti dalle imprese a banche e altri operatori autorizzati all'esercizio del credito per far fronte all'emergenza sanitaria (art. 1 del decreto Liquidità), con un impegno massimo previsto di ben 200 miliardi di euro, che potrà essere ulteriormente incrementato.

La garanzia sarà concessa da SACE Spa (controllata di Cassa Depositi e Prestiti Spa) e, a sua volta, le obbligazioni da essa derivanti saranno garantite dallo Stato (art. 1, co. 5)<sup>46</sup>.

I finanziamenti garantiti dovranno essere destinati a «sostenere costi del personale, canoni di locazioni o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia» e, inoltre, saranno sottoposti alla previa assunzione dell'impegno (i) a non approvare la distribuzione di dividendi nel 2020, (ii) a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali, (iii) a non delocalizzare la produzione (art. 1, co. 2, lett. i), l), m) e n)).

La garanzia potrà essere accordata alle sole imprese che (i) alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea e (ii) alla data del 29 febbraio 2020 non erano state segnalate tra le esposizioni deteriorate dal sistema bancario.

La procedura per il rilascio del finanziamento garantito deve svilupparsi secondo le seguenti fasi (art. 1, co. 6-7):

presentazione della domanda di finanziamento garantito, con annessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dai contenuti predeterminati all'art. 1 *bis*, co. 1 (introdotto in sede di conversione);

delibera del soggetto finanziatore sull'erogazione del finanziamento, che, tuttavia, «per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva [...] non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato» (art. 1 *bis*, co. 5);

trasmissione della richiesta di rilascio della garanzia a SACE «la quale esamina la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore» (art. 1, comma

che «Non deve sfuggire d'altronde che la ricerca dell'attestazione o della descrizione 'implicita' della situazione di fatto possa risolversi in una tendenza a valorizzare la 'malizia' del valutatore, da cui trarre gli elementi decisivi per concludere che il giudizio avrebbe un carattere di infedeltà. Con la conseguenza, come del resto avviene ogni qual volta una fattispecie venga associata al paradigma dell'inosservanza, che ai fini del giudizio di rilevanza prevalgano, sugli aspetti oggettivi, quelli dell'intenzione dell'agente o comunque altri di segno squisitamente soggettivo». Tale finalità emerge, ad esempio, in FUOCHI TINARELLI (1990), p. 395, per cui «Una diversa soluzione, inoltre, creerebbe un eccessivo vuoto di tutela penale e favorirebbe comportamenti non cristallini dei pubblici funzionari»

<sup>44</sup> Così in generale AMARELLI (1999), p. 1783, per cui «non è condivisibile quella soluzione, prospettata da una parte della dottrina, che ritiene si possa parlare di falso ideologico anche nel caso in cui l'atto dispositivo non contenga alcuna attestazione, neanche implicita, circa l'esistenza della situazione che ne costituisce il suo necessario presupposto di legittimità».

<sup>45</sup> In senso conforme, si veda, tra le poche pervenute ad un esito assolutorio in base a tale argomento, Cass. pen., sez. V, n. 3832 del 21.12.2016 (dep. 25.01.2017), rv. 269176 secondo cui «Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall'Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione dell'imputato, poiché in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.»

<sup>46</sup> ORSI (2020), p. 69 ritiene SACE incaricato di pubblico servizio e richiama un'ampia casistica giurisprudenziale in termini.

6, lett. b));

per le sole imprese con più di 5 mila dipendenti oppure fatturato superiore a 1,5 miliardi, trasmissione della pratica al Ministero dell'Economia, che delibera il rilascio della garanzia con proprio decreto;

rilascio del finanziamento garantito su un conto corrente dedicato e periodico rendiconto dal soggetto finanziatore a SACE (art. 1, co. 9).

## 4.2.

### *(segue) Profili di rilevanza penale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 1 bis del decreto liquidità. L'attestazione che il finanziamento è destinato a sostenere costi relativi a stabilimenti aventi sede in Italia.*

Passando all'analisi dei contenuti dell'attestazione prevista dall'art. 1 bis<sup>47</sup> del decreto liquidità, ci si avvede subito che uno di essi, più che circostanze di fatto note al dichiarante (come previsto dall'art. 47 del D.P.R.) ha ad oggetto mere intenzioni.

Alla lettera c), infatti, è richiesta l'attestazione che il finanziamento è richiesto al fine di sostenere alcune specifiche categorie di costi in stabilimenti o siti produttivi aventi sede in Italia<sup>48</sup>.

Si ritiene che tale dichiarazione non possa in alcun modo essere predicata di falsità, né possa dirsi destinata alla prova di fatti (art. 483 c.p.), non trattandosi di un'asserzione constata-tiva, ma la mera espressione di una volontà rivolta al futuro, riconducibile semmai al concetto di simulazione (notoriamente esterno all'area di applicazione delle falsità documentali<sup>49</sup>).

Anche la giurisprudenza, in tal senso, ha affermato che «Il reato di falso ideologico [...] presuppone che l'attestazione consista in una affermazione o negazione di verità, e mai in una dichiarazione di volontà» e, pertanto, ha concluso che «non ricorrono gli estremi del reato di falso ideologico, di cui agli artt. 48, 479 e 483, nel caso di falsa indicazione fornita dal proprietario di una imbarcazione [...] circa la destinazione che egli intende dare all'imbarcazione, trattandosi di semplice dichiarazione di volontà»<sup>50</sup>.

Più di recente, questo principio è stato ribadito in materia edilizia, ove si è sostenuto che le dichiarazioni contenute nella relazione asseverata del progettista possono integrare la falsità ideologica di cui all'art. 481 c.p. «sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato»<sup>51</sup>. Ancora, alcuna ipotesi di falsità è ritenuta ammissibile in relazione all'istanza del

<sup>47</sup> Si riporta di seguito il testo «Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, [...], con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara: a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia; d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati; e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»

<sup>48</sup> Si richiama, in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. n) che parla di «costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia».

<sup>49</sup> Sul punto CARNELUTTI (1935), p. 49 rileva che «Basta questo dato per distinguere il mendacio, e pertanto il c.d. falso ideologico, dalla simulazione (in senso proprio, *id est* dei negozi giuridici). Si può dire, in due parole, che il mendacio riguarda le dichiarazioni di verità o, più ampiamente, le prove e la simulazione, le dichiarazioni di volontà; si mentisce quando si narra, si simula quando si dichiara il volere. [...] il mendacio può darsi solo quanto ai documenti narrativi; se il documento è dispositivo, il contrasto tra il suo contenuto e la realtà è simulazione, non menzogna.» cfr. da ultimo GUIDI (2013), p. 448, per cui «L'attestazione del privato deve inoltre consistere in una dichiarazione di scienza, ossia in un enunciato a contenuto narrativo recante un'affermazione o negazione di verità, e non in una manifestazione di volontà o in un altro enunciato esecutivo (come una promessa, in impegno etc.).»

<sup>50</sup> Cass. pen., sez. III, 17.01.1983, in Cass. pen., 1985, 477; e conformi Cass. pen., sez. VI, 05.01.1983, rv. 156747, secondo cui «l'atto deve provare la verità di fatti, attuali ed obiettivi, e non di manifestazioni di volontà esprimenti intendimenti o propositi futuri»; Cass. pen., sez. 891/1982, rv. 157208

<sup>51</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 18892/2017 secondo cui «l'attestazione la cui falsità è penalmente sanzionata dagli artt. 481 e 483 c.p. consiste

privato (SCIA)<sup>52</sup>.

Si deve, quindi, ritenere che la successiva mancata destinazione del finanziamento garantito alle finalità previste dalla legge potrà al più rientrare nell'area di applicazione di altre fattispecie penali, ove ne ricorrano i presupposti (vds. art. 316 *bis* c.p.), ma non potrà integrare alcuna falsità.

## 4.3. (segue) Le altre attestazioni richieste dall'art. 1 bis.

Circa le altre attestazioni previste, dalla lett. a) dell'art. 1 *bis* del decreto Liquidità, si nota subito che esse non coincidono esattamente con le condizioni previste dall'art. 1, co. 2, lett. b) ai fini del rilascio del finanziamento garantito.

Infatti, lì è richiesto che l'impresa non debba essere «in difficoltà» ai sensi di specifici parametri quantitativi indicati nella legislazione europea e non debba essere stata giudicata come «esposizione deteriorata» dal sistema bancario; l'attestazione, invece, attiene alla sussistenza di una «situazione di continuità aziendale» nella fase antecedente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, a cui si aggiunge l'attestazione di veridicità dei dati aziendali forniti al soggetto finanziatore (art. 1 *bis*, lett. b)).

Tenuto conto dei citati arresti giurisprudenziali (§3), viene in gioco l'art. 483 c.p.

Dubbi applicativi notevoli, però, possono già prefigurarsi in ordine all'attestazione dello stato di continuità aziendale. Si tratta di un giudizio altamente aleatorio che fatica a coniugarsi con la nozione di verità accolta dal legislatore penale, in quanto è sganciato da rigidi criteri dimensionali (non previsti dalla legge né dai principi contabili “codificati”<sup>53</sup>) e, in buona parte, dipende da valutazioni di tipo previsionale sulle prospettive dell'azienda. La possibilità di escludere dall'orizzonte futuro le conseguenze prodotte dalla pandemia (è sufficiente, come detto, che la continuità aziendale sussista prima della dichiarazione dello stato di emergenza)<sup>54</sup>, è una *factio iuris* che non è idonea comunque ad aggirare il problema e, anzi, costituisce un ulteriore elemento di novità e complessità del giudizio tecnico.

Con riferimento ai “dati aziendali” forniti alla banca (come genericamente indicati dalla legge) si tratta di ipotesi che, anche in assenza dell'attestazione ‘solenne’, già erano assistite da sanzione penale, in quanto l'art. 137, co. 1 *bis* TUB sanziona chi fornisce al funzionario di banca notizie o dati falsi sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria «*al fine di ottenere concessioni di credito*».

---

in una affermazione o negazione di verità preesistente alla dichiarazione stessa e mai in una dichiarazione di volontà o in un giudizio, men che meno nella violazione di un impegno solennemente preso dinanzi al pubblico ufficiale». Conformi Cass. pen., sez. III, n. 27699/2010, rv. 247927; Cass. pen., sez. V, n. 7408 del 24.02.2010; Cass. pen., sez. V, n. 24562 del 01.07.2005.

<sup>52</sup> Cass. pen., sez. V, n. 46825/2007, rv. 238886, che afferma «la previsione di cui all'art. 23 d.P.R. n. 380 del 2001- che disciplina la denuncia di inizio attività - non ricollega alcuna conseguenza penale all'eventuale falsità dell'istanza, prevedendo esclusivamente l'avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista».

<sup>53</sup> ORSI (2020), pp. 71-73 analizza gli indici normativi e tecnico contabili che si riferiscono alla nozione di continuità aziendale e, in particolare, l'art. 2423 bis c.c., i §§21-24 dell'OIC 11 e il principio di revisione ISA Italia n. 570. Dalla loro analisi, tuttavia, non si ritiene possa giungersi a concludere nel senso di una effettiva definizione di criteri tecnici rigidi che consentano di pervenire a risultati univoci. Di contro, appare del tutto determinante, nell'ambito di tale giudizio, l'ampio margine di discrezionalità tecnica in capo a chi lo esprime, che non può coniugarsi neppure con il “modello” di verità legale ipotizzato dalla Sezioni Unite della Cassazione per il delitto di false comunicazioni sociali, come evidenziato da alcune recenti sentenze tornate in argomento. Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 46689 del 30.06.2016, annotata da TROVER (2017), pp. 311 ss. e App. Milano, sez. II, n. 4866 del 04.10.2018 (pres Piffer, est. Correrà, imp. Ligresti et al.) Da ultimo, Cass. pen., n. 97 del del 21.11.2019 (dep. 03.01.2020), rv. 278553, in cui si evidenzia: «allorquando la formula applicabile non sia unica, ma possa essere scelta in una gamma di due o più opzioni, ciò implica, automaticamente, anche una valutazione propedeutica e funzionale alla scelta da effettuare. A maggior ragione ciò vale in tutti i casi in cui le griglie interpretative risultano essere molto più opinabili e, come tali, discutibili, come allorquando la branca tecnica o scientifica coinvolta non abbia elaborato criteri ricognitivo-interpretativi consensualmente ed univocamente accettati all'interno della comunità di riferimento. In tali casi, evidentemente, si amplia la connotazione di discrezionalità della valutazione tecnico-scientifica [...] Ritiene il Collegio che, in tali casi, l'orientamento ermeneutico in precedenza delineato non appaia esaustivo, proprio in considerazione della maggiore ampiezza caratterizzante la forbice di discrezionalità coinvolta nel percorso valutativo». Si rinvia *funditus* a SIENA (2019a), pp. 5 ss. In argomento, da ultimo, A. SERENI (2019), pp. 1-16; MANNA (2018), pp. 198-223; SELVAGGI (2018), spec. pp. 16 ss. e 129-130.

<sup>54</sup> Cfr. RUTA (2020), ritiene che l'autocertificazione prevista dal D.L. Rilancio, in specie sull'esistenza della continuità aziendale, «finisce per riproporre, sul piano del falso ideologico, il tema della rilevanza penale della valutazione. Situazione in sé configurabile, con ovvie ricadute sul piano dell'accertamento del reato, per la indubbia maggiore complessità della fattispecie». ORSI (2020), p. 73 rileva come, se l'art. 7 del D.L. Liquidità ha previsto una presunzione legale di continuità aziendale per la redazione del bilancio, questo giudizio «entra ancor più a fatica nel paradigma di una autocertificazione, la cui denominazione giuridica è quella di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”. Nulla di meno notorio può rappresentarsi della rilevazione del presupposto della continuità aziendale in questi tempi incerti». Tuttavia, anch'egli ritiene si tratti di un giudizio “esigibile” nella misura in cui si rivolga al “passato” cioè al momento antecedente il 23 febbraio 2020.



È richiesta, infine, l'attestazione (i) di non essere destinatari di misure di prevenzione personali ai sensi del D.lgs. 159/2011 e (ii) di non esser stati condannati alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per reati fiscali prevista dall'art. 12, co. 2 del D.lgs. 74/2000 negli ultimi cinque anni (vds. art. 1 bis, lett. e) e f) del D.L.).

In tal caso, trattandosi di un'attestazione riguardante qualità personali o altrui (cioè gli altri soggetti indicati dall'art. 85 del D.lgs. 159/2011, oltre al legale rappresentante) può trovare applicazione il più grave reato dell'art. 495 c.p.<sup>55</sup>.

## 4.4.

### *(segue) La deroga al potere-dovere di controllo preventivo sulla veridicità dell'autodichiarazione. Operatività del falso per induzione.*

Serie riserve, infine, vi sono sulla configurabilità del falso per induzione (artt. 479 e 48 c.p.).

Infatti, si nota che il legislatore, in deroga alla disposizione dello stesso art. 71 del D.P.R. 445/2000 (i) nega espressamente la necessità di qualsiasi controllo sulla veridicità dell'attestazione da parte del soggetto finanziatore (art. 1 bis, co. 5 del D.L.); (ii) prevede che SACE, in sede di ricezione della richiesta di finanziamento garantito, debba esaminare la stessa «verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore», che, come detto, sul punto si limita alla passiva ricezione dei dati attestati.

Anche le condizioni generali di contratto predisposte e pubblicate da SACE fanno propendere per tale soluzione e si limitano a prevedere che il soggetto finanziatore si attenga ai dati aziendali autocertificati dall'impresa<sup>56</sup>.

Se si concorda, come sembra evidente, che sia assente un obbligo di verifica preventiva sulla veridicità dei dati aziendali, non può allora ritenersi realizzata alcuna decessione nei confronti del destinatario dell'attestazione. Né, come sopra evidenziato (§3.1.2), in una ipotesi di tal genere l'atto dispositivo non può assumere alcuna autonoma valenza di attestazione diretta dei fatti "autocertificati".

## 5.

### Conclusioni.

Come può vedersi da questa breve disamina, residuano molte incertezze sulle conseguenze penali delle attestazioni mendaci del privato in dichiarazioni sostitutive.

Da un lato, vi sono questioni interpretative che attraversano il sistema delle falsità documentali e che si inscrivono in un più ampio fenomeno di progressiva estensione applicativa per via giurisprudenziale, spesso attuato in modo poco fedele alle disposizioni scritte e con la tendenza a superare la natura privatistica degli atti o l'assenza di una loro destinazione probatoria ovvero ad aggirare il loro reale contenuto di pensiero. A prevalere, piuttosto, è l'obiettivo di massimizzare la tutela penale della fede pubblica, bene giuridico di cui anche la più risalente dottrina non ha mai mancato di denunciare l'evanescenza e l'inidoneità a selezionare le condotte realmente offensive di un apprezzabile interesse alla funzione probatoria tipica dell'atto (che dovrebbe, invece, esserne il vero fulcro).

Dall'altro lato, il legislatore dell'emergenza, nella corsa alla semplificazione dell'attività amministrativa e all'erogazione dei necessari benefici economici a sostegno delle imprese, finisce talvolta per sovraesporre questo strumento istruttorio, sia affidando ad esso finalità incompatibili con la sua natura meramente attestativa di circostanze di fatto (come correttamente concepito dalla riforma Bassanini), sia inasprendo le conseguenze sanzionatorie, penali ed extra-penali, in una misura poco coerente con il generale impianto codicistico.

<sup>55</sup> Sul punto si è espressa in termini Cass. pen., sez. V, n. 22603 del 19.03.2010, rv. 247442, per cui «Integra il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante falsamente l'insussistenza in capo al dichiarante di cause di divieto, di decadenza o di sospensione relative alle iscrizioni indicate nell'art. 10, L. 31 maggio 1965 n. 575» e, in senso conforme, Cass. pen., sez. V, n. 10153 del 19.01.2011, rv. 249841.

<sup>56</sup> Cfr. BELL, VALSECCHI (2020), p. 101 sull'attività di istruttoria creditizia disciplinata dagli artt. 5-9 delle condizioni generali di contratto predisposte da SACE.

## Bibliografia

AMARELLI, Giuseppe (1999): “Sulla configurabilità della falsità ideologica negli atti pubblici dispositivi”: *Cassazione penale*, 6, pp. 1776-1784;

AMORE, Nicolò (2018): “Circolazione di metodi e disorientamenti degli scopi nella repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. Pubblico e privato nei delitti a soggettività ristretta”: *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 2070 ss.;

ANTOLISEI, Francesco (1948): “Sul concorso apparente di norme”: *Rivista italiana di diritto penale*, 1, pp. 252 ss.;

ANTOLISEI, Francesco (1950): “Nebuloso frammentarismo in materia di falso”: *Giustizia italiana*, 2, pp. 194 ss.;

ANTOLISEI, Francesco (1951): “Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica”: *Rivista italiana di diritto penale*, pp. 625 ss.;

ANTOLISEI, Francesco (1960), *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, ed. IV (Milano, Giuffrè)

AUSTIN, John Langshaw (1962): *How to do things with words* (Oxford, Harvard University Press)

BALDWIN, Richard e WEDER DI MAURO, Beatrice (eds.) (2020): *Economics in the Time of COVID-19* (Londra, CEPR Press)

BARTOLI, Roberto (2003): “Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi e corruzione in atti giudiziari”: *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1119 ss.

BARTOLI, Roberto (2004): “Il falso per omissione e il falso c.d. implicito tra legalità ed esigenze di tutela”: *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 521 ss.

BARTOLI, Roberto (2010): “Le falsità documentali”, in PELISSERO, Marco e BARTOLI, Roberto (eds.): *Reati contro la fede pubblica*, in PALAZZO, Francesco e PALIERO, Carlo Enrico: *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, X, (Torino, Giappichelli), pp. 57-362

BELL, Alexander e VALSECCHI, Alfio (2020): “Finanziamenti garantiti dallo Stato: la disciplina dell'emergenza ridisegna (riducendola) l'area del penalmente rilevante per le imprese e per le banche”: *Sistema penale*, 6, pp. 89-113

BORGOGNO, Roberto (2004): “Condono edilizio, falsità in autocertificazione e sanzioni penali”: *Diritto penale e processo*, 3, pp. 317 ss.

BOTTALICO, Filippo (2017): “Falsità del pubblico ufficiale in atti pubblici”, in MORMANDO Vito e BOTTALICO Filippo (eds.): *Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica* (Bari, Cacucci Editore), pp. 281-328

CARRARA, Francesco (1870): *Programma del corso di diritto criminale. Parte Speciale*, II ed., V (Lucca, Eugenio e Filippo Cammelli editori librai e commissionari)

CARMONA, Angelo (1993): “Dagli enti pubblici economici alle *public companies*. Un problema insoluto art. 357 e 359 c.p.”: *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 187 ss.

CARNELUTTI, Francesco (1935): *Teoria del falso* (Padova, CEDAM)

CASSESE, Sabino (1998): “La semplificazione amministrativa e l'orologio di Taylor”: *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, pp. 699 ss.

CERULLI IRELLI, Vincenzo e LUCIANI, Fabrizio (2000): “La semplificazione dell'azione amministrativa”: *Diritto amministrativo*, pp. 627 ss.

DE FLAMMINEIS, Siro (2013): “La falsità in atti pubblici”, in RAMACCI, Fabrizio (ed.): *Reati contro la fede pubblica*, in GROSSO Carlo Federico, PADOVANI Tullio, PAGLIARO Antonio (eds.): *Trattato di diritto penale*, X, (Milano, Giuffrè), pp. 359-390

DELITALA, Giacomo (1934): “Concorso di norme e concorso di reati”: *Rivista italiana di diritto penale*, pp. 104-110

DE MARSICO, Alfredo (1967), “Falsità in atti”: *Enciclopedia del diritto*, XVI, (Milano, Giuffrè)

DE PELLEGRINI, Claudia (2008): “Quando la falsità del privato comporta la falsità dell’atto pubblico a contenuto dispositivo?": *Diritto penale e processo*, 8, pp. 999 ss.

DI STEFANO, Pierluigi (2015): “Falsità in atti, falso ideologico mediante induzione in errore al pubblico ufficiale, decreto ingiuntivo”: *Foro italiano*, 9, II, pp. 516 ss.

FIORELLA, Antonio (1992): “Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità”: *Enciclopedia del diritto*, XLV (Milano, Giuffrè), pp. 556 ss.

FIORELLA, Antonio (2018): “Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale” (Torino, Giappichelli)

FUOCHI TINARELLI, Giuseppe (1990): “Atti dispositivi: ammissibilità del falso ideologico”: *Foro italiano*, II, pp. 389-395

GALLO, Ettore (1973): *Il falso processuale* (Padova, Cedam)

GATTA, Gian Luigi (2020): *COVID-19: “Novità penalistiche nel “decreto Rilancio” (d.l. n. 34/2020). Sospensione dei termini per la querela, sanatoria per l'emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni pubbliche”*: *Sistema penale*, 22 maggio 2020;

GIACONA, Ignazio (2008): “Proliferazione delle fattispecie di falso ed esigenze di “ne bis in idem” sostanziale”: *Foro italiano*, 8, pp. 80-85

GIACONA Ignazio (2011): “False dichiarazioni sostitutive tra esigenze punitive e lacune del sistema penale”: *Foro italiano*, 1, pp. 56-60

GIANFELICI, Folco (2018): “Le clausole di riserva alla ricerca di una funzione: uno sgradito ospite nella teoria del concorso apparente di norme”: *Archivio penale*, 2, pp. 1-18

GOISIS, Francesco (2002): “Gli amministratori e funzionari di società in mano pubblica come pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio”: *Diritto processuale amministrativo*, 3, pp. 774-791.

GRECO, Francesco e MELILLO, Giovanni (2020): “Emergenza coronavirus e crisi economica: i Procuratori di Milano e Napoli sul “decreto credito” e i rischi connessi all'immissione di liquidità nel mercato delle imprese. Necessaria una correzione di rotta”: *La Repubblica*, 10 aprile 2020, reperibile in *Sistema penale*, 13 aprile 2020

GUIDI, Dario (2013): “La falsità ideologica commessa dal privato”, in RAMACCI, Fabrizio (ed.), *Reati contro la fede pubblica*, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio, PAGLIARO, Antonio (eds.): *Trattato di diritto penale*, X, (Milano, Giuffrè), pp. 441-487

MALINVERNI, Alessandro (1958): *Teoria del falso documentale* (Milano, Giuffrè)

MALINVERNI, Alessandro (1959): “Atto pubblico (dir. pen.)”: *Enciclopedia del diritto*, IV (Milano, Giuffrè), pp. 275 ss.

MANNA, Adelmo (2018): “Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali tra *law in the books* e *law in action*: cronaca di una discutibile riforma”, in MANNA, Adelmo (ed.): *Corso di diritto penale dell'impresa* (Padova, CEDAM), pp. 198-223

- MEZZETTI, Enrico (2001): “La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale”, in RAMACCI, Fabrizio (ed.): *Le falsità documentali* (Padova, CEDAM), pp. 304 ss.;
- MORMANDO Vito (2017): “Falsità del privato in atto pubblico”, in MORMANDO Vito, BOTTALICO Filippo (eds.): *Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica* (Bari, Cacucci Editore), pp. 499-526
- MUCCIARELLI, Francesco (2020): “Finanziamenti garantiti ex d.l. 23/2020: profili penali-stici”: *Sistema penale*, 4 maggio 2020
- NAPPI, Aniello (1983): “Atti dispositivi e falsità ideologica”: *Giurisprudenza italiana*, II, pp. 245 ss.
- NAPPI, Aniello (1995): “Sulla falsità ideologica del diploma di laurea”: *Cassazione penale*, 7, pp. 1824 ss.
- NUVOLONE, Pietro (1975): *Il sistema del diritto penale* (Padova, CEDAM)
- ORSI, Luigi (2020): “La tutela penale del credito garantito dallo Stato alle imprese colpite dalla pandemia Covid-19”: *Sistema penale*, 6, pp. 57-88
- PADOVANI, Tullio (2014): *Menzogna e diritto penale* (Pisa, Pisa University Press)
- PISANI, Nicola (2012): “I reati contro la fede pubblica”, in FIORELLA, Antonio (ed.): *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale* (Torino, Giappichelli), pp. 474-536
- POTETTI, Domenico (2010): “Le dichiarazioni sostitutive del privato (D.P.R. n. 445 del 2000) e l’art. 483 c.p.”: *Cassazione penale*, 6, pp. 2231 ss.
- PREZIOSI, Stefano (2016): “I delitti contro la fede pubblica”, in FIORELLA, Antonio (ed.): *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, II ed. (Torino, Giappichelli), pp. 603-646
- RAMACCI, Fabrizio (1966): *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale* (Napoli, Jovene)
- RAMACCI, Fabrizio (1968): “Due casi di falsità in sentenza”: *Giustizia penale*, II, pp. 911-924;
- ROCCO, Alfredo (1929): *Lavori Preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, II (Roma, Tipografia delle Mantellate)
- ROMANO, Mario (1987): *Commentario sistematico del codice penale*, I (Milano, Giuffrè)
- RUSSI, Isabella (1995): “Osservazioni in tema di falsità ideologica in atto pubblico a contenuto dispositivo”: *Cassazione penale*, pp. 1841-1842;
- RUTA, Gaetano (2020): “La criminalità economica nella crisi generata dall’epidemia”: *Questione giustizia - rivista trimestrale*, 2
- SELVAGGI, Nicola (2018): *Valutazione infedele e infedeltà ai parametri nel falso ideologico in atto pubblico* (Torino, Giappichelli)
- SERENI, Andrea (2019): “Valutazioni tecniche e falsità documentali nel ‘diritto vivente’”: *Archivio penale*, 1, pp. 1-16
- SIENA, Fabio Antonio (2019a): “Fatti e giudizi, tra inosservanza della regola contabile e falsità del bilancio”: *Diritto penale contemporaneo*, 2019, 4, pp. 5 ss.
- SIENA, Fabio Antonio (2019b): “Falsità ideologica di una sentenza. Attestazioni implicite, vero legale e giudizi tecnici”: *Archivio penale*, 3, pp. 1-38
- TONOLETTI, Bruno (2019): “La pubblica amministrazione sperduta nel labirinto della giustizia penale”: *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, pp. 76 ss.;

TROYER, Luca (2017): “Il c.d. falso valutativo, ri-tipizzato dalle Sezioni Unite, alla prova di un hard-case. E se un OIC fosse ‘oscuro?’”: *Rivista dei dottori commercialisti*, 2, pp. 311 ss.

VESPERINI, Giulio (1998), “La semplificazione dei procedimenti amministrativi”: *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, pp. 654 ss.;

VESPERINI, Giulio (2006): “Semplificazione amministrativa”: in CASSESE, Sabino (eds.): *Dizionario di diritto pubblico*, VI, (Milano, Giuffrè), pp. 5479 ss.

VINCIGUERRA, Sergio (1965), “Mendaci attestazioni del privato al notaio in un atto di compravendita immobiliare. Art. 483 c.p.?”: *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 445-456

ZAGREBELSKY, Vladimiro (1984): “Il concorso apparente di norme e il reato complesso”, in BRICOLA, Franco e ZAGREBELSKY, Vladimiro (eds.): *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, I, (Torino, UTET), pp. 117-135

ZUCCALÀ, Giuseppe (1954): *Il delitto di false comunicazioni sociali* (Padova, Cedam)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>